

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante 2 pozzi in Comune di Viverone, assentita alla Società Agricola Tenuta Duca S.s. con D.D. n. 509 del 30.03.2021. PRAT. VIVERONE19.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 509 del 30.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 gennaio 2021 dal Sig. Cristian Bagnod, in qualità di Socio Amministratore e Rappresentante della "Società Agricola Tenuta Duca S.S.", relativo alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società Agricola Tenuta Duca S.S (codice fiscale: 10574140017), con sede in Torino - via Andrea Massena n° 13 bis, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 1,6 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 9.300, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,2949 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da due pozzi esistenti: BI-P-00373 e BI-P-00374, ubicati in Comune di Viverone (BI) e censiti al foglio n° 7 - mappale n° 5, per uso Agricolo (irriguo), con restituzione in misura non apprezzabile delle colature nella medesima falda sotterranea mediante percolazione naturale;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.142 di Rep. del 19 gennaio 2021

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che

l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI